RACCOMANDAZIONI

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2007

relativa a un programma comunitario di sorveglianza coordinata da effettuare nel 2007 per garantire il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, nonché relativa ai programmi nazionali di sorveglianza per il 2008

[notificata con il numero C(2007) 1452]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/225/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 211,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari nei e sui cereali (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b),

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

Le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE prevedono che la (1) Commissione si adoperi ai fini di una graduale introduzione di un sistema che consenta di valutare l'esposizione agli antiparassitari dovuta alla dieta alimentare. Per poter formulare stime realistiche si dovrebbe disporre di dati sulla sorveglianza di residui di antiparassitari in una serie di prodotti alimentari che costituiscono i principali componenti della dieta europea. Viene generalmente riconosciuto che circa 20-30 prodotti alimentari costituiscano i principali componenti della dieta europea. Gli Stati membri, date le risorse disponibili a livello nazionale per la sorveglianza dei residui di antiparassitari, sono in grado di analizzare annualmente campioni di appena 8 prodotti nel quadro di un programma di sorveglianza coordinata. L'impiego degli antiparassitari presenta variazioni nell'arco di periodi triennali. Ciascun antiparassitario do-

- I residui di tutti gli antiparassitari oggetto della presente raccomandazione dovrebbero essere controllati nel 2007, in modo da poter utilizzare i dati per valutare la reale esposizione a tali antiparassitari dovuta alla dieta alimentare.
- (3) Occorre un approccio statistico sistematico quanto al numero di campioni da prelevare nell'ambito di ciascun programma di sorveglianza coordinata. Tale approccio è stato definito dalla commissione del Codex Alimentarius (3). In base ad una distribuzione di probabilità binomiale, si può calcolare che l'esame di 642 campioni consenta di individuare, con un'affidabilità superiore al 99 %, un campione contenente residui di antiparassitari in quantità superiore al limite di rilevabilità (LOD), a condizione che non meno dell'1 % dei prodotti di origine vegetale contenga residui in quantità superiore a detto limite. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri in base alla popolazione e al numero dei consumatori, con un minimo di 12 campioni l'anno per prodotto.
- Orientamenti per le «Procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari» sono pubblicati nel sito Internet della Commissione (4). Resta inteso che tali orientamenti dovrebbero essere per quanto possibile applicati nei laboratori di analisi degli Stati membri ed essere oggetto di un riesame costante alla luce dell'esperienza acquisita con i programmi di sorveglianza.

vrebbe pertanto essere in genere sottoposto a sorveglianza in 20-30 prodotti alimentari nell'arco di vari periodi triennali.

⁽¹) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/11/CE della Commissione (GU L 63

dell'1.3.2007, pag. 26).
GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/12/CE della Commissione (GU L 59 del 27.2.2007, pag. 75).

⁽³⁾ Codex Alimentarius, «Pesticide Residues in Foodstuffs», Roma 1994,

ISBN 92-5-203271-1; vol. 2, pag. 372. Documento SANCO/10232/2006 del 24 marzo 2006, http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/ qualcontrol_en.pdf

- La direttiva 2002/63/CE della Commissione (1) stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale ed animale. I metodi e le procedure di campionamento previsti dalla direttiva comprendono quelli raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.
- Le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE impongono agli (6)Stati membri di specificare i criteri applicati nell'elaborazione dei programmi di sorveglianza nazionali. Dovrebbero tra l'altro essere precisati i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare, le soglie di notificazione applicate e i criteri per la loro fissazione, nonché le informazioni concernenti l'accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), prendendo in considerazione l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (3), che dispone una deroga per quanto riguarda i requisiti di accreditamento. Dovrebbero essere indicati anche il numero e la tipologia delle infrazioni.
- I livelli massimi di residui per quanto riguarda gli ali-(7) menti per l'infanzia sono stati fissati conformemente all'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (4), e all'articolo 6 della direttiva 96/5/CE, Euratom della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (5).
- Le informazioni sui risultati dei programmi di sorveglianza si prestano particolarmente al trattamento, alla memorizzazione e alla trasmissione con sistemi elettronici/informatici. Sono stati elaborati formati che consentono agli Stati membri di inviare dati per posta elettronica. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere in grado di trasmettere alla Commissione le relazioni nel formato standard. L'elaborazione di linee guida della Commissione è il modo più efficace per garantire un'ulteriore sviluppo di questo formato standard.
- Le misure di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

(1) GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

- (2) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006,
- pag. 1).
 (3) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2006 (GU L 320 del 18.11.2006,
- pag. 47).

 (4) GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/82/CE (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 94).

 (5) GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).

RACCOMANDA:

1) Gli Stati membri sono invitati a raccogliere e ad analizzare nel corso del 2007 campioni delle combinazioni prodotto/ residuo di antiparassitario di cui all'allegato I, in base al numero di campioni di ciascun prodotto assegnato ad ogni Stato membro nell'allegato II, in modo che venga rispecchiata la composizione del mercato dello Stato membro in termini di quote nazionali, comunitarie e non comunita-

Il lotto da sottoporre al campionamento dovrebbe essere scelto a caso, conformemente alla procedura di sorveglianza.

La procedura di campionamento, compreso il numero delle unità, dovrebbe essere conforme a quanto disposto nella direttiva 2002/63/CE.

- 2) Dal numero totale di campioni conformemente agli allegati I e II, ciascuno Stato membro dovrebbe prelevare ed analizzare:
 - a) almeno 10 campioni di alimenti per l'infanzia a base principalmente di verdura, frutta o cereali;
 - b) un numero di campioni (almeno un campione, se disponibile) di prodotti dell'agricoltura biologica che rifletta la quota di mercato dei prodotti biologici in ciascuno Stato membro.
- 3) Gli Stati membri sono invitati a trasmettere entro il 31 agosto 2008 i risultati delle analisi e dei campioni esaminati per le combinazioni prodotto/residuo di antiparassitari di cui all'allegato I, indicando:
 - a) i metodi analitici utilizzati e le soglie di notificazione, in conformità delle procedure di controllo della qualità enunciate nelle «Procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari»;
 - b) il numero e la tipologia delle infrazioni, nonché i provvedimenti adottati.
- 4) La relazione dovrebbe essere presentata in un formato, compreso quello elettronico, conforme agli orientamenti forniti agli Stati membri sull'attuazione delle raccomandazioni della Commissione relative ai programmi comunitari di sorveglianza coordinata a cura del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

I risultati relativi ai campioni di alimenti destinati alla prima infanzia e ai campioni prelevati da prodotti dell'agricoltura biologica dovrebbero essere comunicati su schede separate.

- IT
- 5) Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 agosto 2007, tutte le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 90/642/CEE riguardanti il programma di controllo da effettuare nel 2006 per garantire, almeno attraverso i controlli a campione, il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari, comprendendo:
 - a) i risultati dei programmi nazionali sui residui di antiparassitari;
 - b) informazioni sulle procedure di controllo della qualità applicate dai loro laboratori, in particolare per quanto riguarda gli aspetti delle «Procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari» che non è stato possibile applicare o la cui applicazione è risultata particolarmente difficile;
 - c) informazioni relative all'accreditamento, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004 (con indicazione della portata dell'accreditamento, dell'organismo di accreditamento e copia del certificato di accreditamento) dei laboratori che effettuano le analisi;
 - d) informazioni sui proficiency test e sui ring test cui il laboratorio ha partecipato.

- 6) Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione, entro e non oltre il 30 settembre 2007, il programma nazionale previsto in materia di sorveglianza delle quantità massime di residui di antiparassitari fissate dalle direttive 90/642/CEE e 86/362/CEE per il 2008 e, in particolare, informazioni riguardanti:
 - a) i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e le analisi da effettuare;
 - b) le soglie di notificazione applicate e i criteri relativi alla loro fissazione; nonché
 - c) particolari circa l'accreditamento, a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, dei laboratori che effettuano le analisi.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2007.

Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione

ALLEGATO I

COMBINAZIONI DI PRODOTTO/ANTIPARASSITARIO DA SOTTOPORRE A SORVEGLIANZA

	2007	2008 (*)	2009 (*)
Acefato	(c)	(a)	(b)
Acetamiprid	(c)	(a)	(b)
Aldicarb	(c)	(a)	(b)
Amitraz		(a)	(b)
Azinfos-metile	(c)	(a)	(b)
Azossistrobina	(c)	(a)	(b)
Benomil + carbendazim (somma espressa come carbendazim)	(c)	(a)	(b)
Bifentrin	(c)	(a)	(b)
Bromuri totale		(a)	(b)
Bromopropilato	(c)	(a)	(b)
Bupirimate	(c)	(a)	(b)
Buprofezin	(c)	(a)	(b)
Captan	(c)	(a)	(b)
Folpet	(c)	(a)	(b)
Carbaril	(c)	(a)	(b)
Clofentezine		(a)	(b)
Clormequat (**)	(c)	(a)	(b)
Clorotalonil	(c)	(a)	(b)
Clorprofam	(c)	(a)	(b)
Clorpirifos	(c)	(a)	(b)
Clorpirifos-metile	(c)	(a)	(b)
Cipermetrina	(c)	(a)	(b)
Ciprodinil	(c)	(a)	(b)
Deltametrina	(c)	(a)	(b)
Diazinone	(c)	(a)	(b)
Diclofluanide	(c)	(a)	(b)
Diclorvos	(c)	(a)	(b)
Dicofol	(c)	(a)	(b)
Dimetoato + ometoato (somma espressa come dimetoato)	(c)	(a)	(b)
Dinocap		(a)	(b)
Difenilammina	(c)	(a)	(b)
Endosulfan	(c)	(a)	(b)

	2007	2008 (*)	2009 (*)
Fenarimol		(a)	(b)
Fenexamide	(c)	(a)	(b)
Fenitrotion	(c)	(a)	(b)
Fludioxonil	(c)	(a)	(b)
Flusilazole		(a)	(b)
Glifosato (***)		(a)	(b)
Esaconazolo		(a)	(b)
Exitiazox	(c)	(a)	(b)
Imazalil	(c)	(a)	(b)
Imidacloprid	(c)	(a)	(b)
Indoxacarb	(c)	(a)	(b)
Iprodione	(c)	(a)	(b)
Iprovalicarb	(c)	(a)	(b)
Kresoxim-metile	(c)	(a)	(b)
Lambda-cialotrina	(c)	(a)	(b)
Malation	(c)	(a)	(b)
Gruppo maneb	(c)	(a)	(b)
Mepanipirim	(c)	(a)	(b)
Mepiquat (**)		(a)	(b)
Metalaxil	(c)	(a)	(b)
Metamidofos	(c)	(a)	(b)
Metidation	(c)	(a)	(b)
Metiocarb	(c)	(a)	(b)
Metomil/tiodicarb (somma espressa come metomil)	(c)	(a)	(b)
Miclobutanil	(c)	(a)	(b)
Ossidemeton-metile	(c)	(a)	(b)
Paration	(c)	(a)	(b)
Penconazolo	(c)	(a)	(b)
Fosalone	(c)	(a)	(b)
Pirimicarb	(c)	(a)	(b)
Pirimifos-metile	(c)	(a)	(b)
Procloraz	(c)	(a)	(b)
Procimidone	(c)	(a)	(b)
Profenofos	(c)	(a)	(b)
Propargite	(c)	(a)	(b)
Pretrine	(c)	(a)	(b)

	2007	2008 (*)	2009 (*)
Pirimetanil	(c)	(a)	(b)
Piriproxifen	(c)	(a)	(b)
Oxamil	(c)	(a)	(b)
Quinoxifen	(c)	(a)	(b)
Spiroxamina	(c)	(a)	(b)
Tebuconazolo	(c)	(a)	(b)
Tiofanato-metile	(c)	(a)	(b)
Tebufenozide	(c)	(a)	(b)
Trifloxistrobin		(a)	(b)
Tiabendazolo	(c)	(a)	(b)
Tolcloflos-metile	(c)	(a)	(b)
Tolilfluanide	(c)	(a)	(b)
Triademefon + Triadimenol (espressi come somma di triadimenol e tria- dimefon)	(c)	(a)	(b)
Vinclozolin	(c)	(a)	(b)

⁽a) Fagioli (freschi o congelati), carote, cetrioli, arance o mandarini, pere, patate, riso, spinaci (freschi o congelati).

⁽b) Melanzane, banane, cavolfiori, uva, succo d'arancia (¹), piselli (freschi/congelati, sgranati), peperoni (dolci), frumento.

⁽c) Mele, cavoli cappucci, porri, lattughe, pomodori, pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili; segale o avena,

^(*) Indicazione di massima per il 2008 e 2009, subordinata ai programmi che saranno raccomandati per quegli anni. (**) Il clormequat e il mepiquat dovrebbero essere ricercati nei cereali, nelle carote, negli ortaggi a frutto e nelle pere. (***) Soltanto nei cereali.

⁽¹) Per il succo d'arancia gli Stati membri dovrebbero precisare da dove sia ottenuto (da concentrato o da frutta fresca).

ALLEGATO II

Numero di campioni di ciascun prodotto che ogni Stato membro dovrebbe prelevare ed analizzare.

Codice paese	Campioni	Codice paese	Campioni
AT	12 (*) 15 (**)	IE	12 (*) 15 (**)
3	12 (*) 15 (**)	LU	12 (*) 15 (**)
3G	12 (*) 15 (**)	LT	12 (*) 15 (**)
CY .	12 (*) 15 (**)	LV	12 (*) 15 (**)
CZ	12 (*) 15 (**)	MT	12 (*) 15 (**)
DE	93		
OK .	12 (*) 15 (**)	NL PT	17
SS	45	_	15 (**)
EE .	12 (*) 15 (**)	PL	45
iL	12 (*)	– RO	17
	15 (**)	SE	12 (*) 15 (**)
FR	66	_ SI	12 (*)
ग	12 (*) 15 (**)	51	15 (**)
HU	12 (*) 15 (**)	SK	12 (*) 15 (**)
T	65	UK	66

^(*) Numero minimo di campioni per metodiche monoresiduo. (**) Numero minimo di campioni per metodiche multiresiduo.